

Oggetto: Il "vero" ed il "falso" della flessibilità operativa.

- Dire che l'accordo sottoscritto dai SEI sindacati concertativi prevede l'**obbligo** di eseguire sino a 12 ore mensili il carico pro quota oraria del collega assente, è corretto.
Le 12 ore vengono poi sottratte al monte ore di lavoro straordinario contrattualmente previsto per ogni dipendente (nr. 250 ore, art. 31 CCNL, p. III).
Gli stessi SEI che hanno firmato l'accordo in questione ,ora qui ed ora lì, ora un mese poi un altro, vi proclamano sciopero.
Noi Cobas lo proclamiamo dal 2004, quando si chiamava "areola" ...
In un modo o nell'altro, comunque, è una prestazione aggiuntiva e come tale viene pagata.
Ma si sa (o si dovrebbe...) che lo sciopero è di per sé l'astensione da un obbligo?
- Dire che "non ci sono limiti di orario" nell'eseguire la flessibilità operativa è un falso personale, perché non è affatto scritto nell'accordo.
- Dire che allo sciopero da questa prestazione, da chiunque indetto, può esservi adesione da parte del portalettere solo dopo il compimento delle 12 ore... è una sciocchezza... che ad un dirigente professionalmente preparato non fa onore.
- Far giungere ad un dipendente informazioni errate, con l'aggiunta minacciosa di previsioni disciplinari, è un triste mestiere di natura "padronale", estraneo persino al codice etico, in vigore anche in Poste Italiane SpA.

Tanto per essere chiari con tutti e per suggerire ai lavoratori di tenere sù la testa.

Leggere anche gli allegati.

Saluti.

p. Ufficio Legale
Stefania Fabbri

Responsabile settore Recapito
Lara Crista

Rappresentante Territoriale
Augusto Giammetti

Milano, 2 novembre 2016